

REGOLAMENTO (CEE) N. 2962/91 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2741/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Danimarca hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 due pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno

trasmesse tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARIN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 19. 9. 1991, pag. 11.